

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 2014****che riconosce Control Union Certification B.V., Paesi Bassi, come organismo di controllo a norma del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati**

(2014/C 103/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 giugno 2012 la Commissione europea ha ricevuto una domanda di riconoscimento di Control Union Certification B.V., Paesi Bassi, nella quale si dichiarava che questo organismo intendeva fungere da organismo di controllo in tutti gli Stati membri.
- (2) La Commissione europea ha accusato ricevuta della domanda in data 6 giugno 2012.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati⁽²⁾, il 31 ottobre 2012 la Commissione europea ha trasmesso la domanda agli Stati membri interessati per consultazione. Entro il termine prescritto di un mese sono pervenute osservazioni dalla Germania, dalla Francia, dalla Svezia e dai Paesi Bassi.
- (4) A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 363/2012, con e-mail datata 30 gennaio 2013 è stato chiesto al richiedente di trasmettere informazioni supplementari.
- (5) Il richiedente ha trasmesso le informazioni supplementari richieste e ha presentato una domanda riveduta il 25 febbraio 2013.
- (6) Il 14 marzo 2013 si è tenuta a Bruxelles una riunione del gruppo direttivo della Commissione appositamente istituito per valutare le domande degli organismi di controllo, in occasione della quale il richiedente ha presentato la domanda di persona.
- (7) A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 363/2012, con e-mail datata 5 aprile 2013 è stato chiesto al richiedente di comunicare informazioni e chiarimenti supplementari.
- (8) Il richiedente ha trasmesso le informazioni e i chiarimenti supplementari richiesti il 3 maggio 2013.
- (9) Una terza richiesta di informazioni e chiarimenti supplementari in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 363/2012 è stata inviata per e-mail al richiedente il 18 luglio 2013.
- (10) Il richiedente ha risposto alle domande e ha fornito le informazioni supplementari richieste con e-mail datata 3 settembre 2013.
- (11) Un'ultima richiesta di informazioni e chiarimenti supplementari in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 363/2012 è stata inviata al richiedente per e-mail il 4 dicembre 2013.

⁽¹⁾ GUL 295 del 12.11.2010, pag. 23.

⁽²⁾ GUL 115 del 27.4.2012, pag. 12.

- (12) Con e-mail datata 4 dicembre 2013 il richiedente ha risposto alle domande e ha fornito le informazioni necessarie a suffragare le risposte.
- (13) Sulla base dei documenti presentati dal richiedente, il 19 dicembre 2013 il gruppo direttivo della Commissione è giunto alla conclusione che il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010 e che può essere riconosciuto dalla Commissione come organismo di controllo.
- (14) Sulla base di tutte le prove documentali presentate la Commissione europea ha valutato se il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010 e ritiene che Control Union Certification B.V., Paesi Bassi, Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle, soddisfi i requisiti di cui sopra,

DECIDE:

Articolo 1

Control Union Certification B.V., Paesi Bassi, Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle, è riconosciuto come organismo di controllo a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 995/2010.

Articolo 2

Il direttore generale della Direzione generale dell'Ambiente è incaricato di garantire che il richiedente e le autorità competenti di tutti gli Stati membri ricevano notifica della presente decisione e che la presente decisione sia pubblicata senza indugi nel sito web della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione
